

**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE
E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale

**Bando
Ricerca 2025**

SOMMARIO

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Obiettivi	8
Art. 4 – Interventi finanziabili e ambiti tecnologici di riferimento	9
Art. 5 – Risorse disponibili	9
 PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....	 10
Art. 6 – Soggetti richiedenti	10
Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili.....	12
Art. 8 – Progetti svolti in collaborazione	13
Art. 9 – Collaborazione effettiva.....	13
Art. 10 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	14
Art. 11 – Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico.....	15
 PARTE TERZA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	 19
Art. 12 – Presentazione delle domande di contributo	17
Art. 13 – Modalità di valutazione delle domande	17
Art. 14 – Valutazione dell’ammissibilità formale.....	17
Art. 15 – Valutazione tecnico-finanziaria	17
Art. 16 – Graduatoria	19
 PARTE QUARTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA.....	 20
Art. 17 – Avvio e chiusura dei progetti.....	20
Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo	20
Art. 19 – Realizzazione dei progetti.....	21
Art. 20 – Criteri di ammissibilità delle spese.....	21
Art. 21 – Spese ammissibili	23
Art. 22 – Rinuncia.....	28
Art. 23 – Monitoraggio	28
Art. 24 – Controlli.....	28
Art. 25 – Obblighi generali	29
Art. 26 – Modalità di trasmissione e verifica della documentazione inerente al Progetto.....	30
 PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI	 34
Art. 27 – Revoca del contributo	31
Art. 28 – Cumulo dei contributi	32
Art. 29 – Riservatezza e protezione dei dati personali.....	32
Art. 30 – Promozione e divulgazione dei progetti	32
Art. 31 – Responsabilità.....	32
Art. 32 – Norme applicabili	32
Art. 33 – Struttura competente e Responsabile del procedimento	33
Art. 34 – Modalità di ricorso.....	33

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il Bando ha la finalità di favorire la realizzazione, da parte di imprese industriali, singole o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale coerenti con gli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta.
2. Il Bando costituisce applicazione della **legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84**, recante *“Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo”*, di cui stabilisce *“le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi”*, come previsto all'articolo 11.
3. Il Bando rispetta le disposizioni dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Reg. GBER);

Art. 2 – Definizioni

1. **Aiuto**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. **Alle normali condizioni di mercato**: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.
3. **Apprendimento formale**: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
4. **Apprendistato di alta formazione e ricerca**: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, previsto dall'art. 45 del Decreto legislativo n. 81/2015, finalizzato, fra gli altri, al conseguimento di titoli di studio universitari, quali i dottorati di ricerca, oppure allo svolgimento di attività di ricerca. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca si rivolge ai giovani fra i 18 e i 29 anni di età, in possesso di specifici titoli di studio in relazione alla tipologia attivata. Nel caso di dottorato di ricerca tale tipologia contrattuale è attivabile per giovani ammessi, o già inseriti, in corsi di dottorato di ricerca. Questo tipo di contratto offre ai datori di lavoro la possibilità di inserire nel proprio organico profili medio-alti con competenze specialistiche, che possono contribuire a portare innovazione nelle imprese e far crescere la loro produttività.
5. **Avvio dei lavori**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. *L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.*
6. **Centri di ricerca**: la denominazione, ai fini del presente Bando, include:
 - gli organismi di ricerca,
 - i centri di eccellenza, di cui alla Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta,

- le amministrazioni pubbliche che hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,
 - gli organismi di diritto pubblico, che non hanno finalità di lucro e hanno sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffondono i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
7. **Centro di ricerca avente natura di impresa:** Le agevolazioni concesse agli organismi di ricerca non sono inquadrabili, in principio, quali aiuti di Stato. Se l'organismo di ricerca è utilizzato quasi esclusivamente per attività di natura non economica, o se, pur svolgendo anche attività economica, tiene una contabilità separata per tale attività, il relativo finanziamento non costituisce aiuto di Stato, purché del finanziamento pubblico benefici solo l'attività non economica. Un organismo di ricerca mantiene la sua natura anche se, pur svolgendo anche attività economica, l'utilizzo economico è puramente accessorio, ossia corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o di ricerca, oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e ha portata limitata. Ciò si verifica se l'attività economica assorbe gli stessi fattori di produzione (materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno alle attività economiche non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'entità (ai sensi della Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01). Se non sussistono queste condizioni, il finanziamento di un organismo di ricerca costituisce aiuto di Stato. Ai fini dell'identificazione del regime applicabile, gli organismi di ricerca devono compilare la relativa dichiarazione fornita dalla Struttura competente.
 8. **Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione. Ai fini della presente definizione con il termine “*impresa*” si intendono anche i consorzi di imprese, le società consortili di imprese e le reti di impresa, mentre con il termine “*organismo di ricerca*” si intendono anche i consorzi di soli organismi di ricerca.
 9. **Conoscenze:** risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di ricerca e sviluppo oggetto del presente Bando.
 10. **Consorzio:** aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile. I consorzi non dovranno avere durata inferiore a cinque anni dalla data di inizio del progetto di ricerca.
 11. **Contratto di rete:** con il contratto di rete (introdotto con l'art. 3, commi 4 ter e ss. del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata ed integrata con la legge 23 luglio 2009, n. 99, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il D.L. n. 78/2010, nonché modificata in forza della legge n. 134/2012 (che ha convertito con modifiche il D.L. n. 83/2012) e del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in vigore dal 19 dicembre 2012) più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
 12. **Datore di lavoro:** si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità

produttiva.

13. **Deliverable:** prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto. Può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.
14. **Diffusione delle conoscenze:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
15. **Dipendente:** sono lavoratori dipendenti o lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “*datore di lavoro*”.
16. **Effettivi:** Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
 - dai dipendenti dell'impresa;
 - dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
 - dai proprietari gestori;
 - dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

17. **Imprese:** si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine “*imprese*”, indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:
 - a) grandi imprese (GI): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) medie imprese (MI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
 - c) piccole imprese (PI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni. In sintesi sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che per la definizione di PMI sono stati riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo (documento in PDF): <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native>

18. **Imprese economicamente e finanziariamente sane:** ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.
19. **Imprese in difficoltà:** sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "*società a responsabilità limitata*" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "*capitale sociale*" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "*società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società*" si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
20. **Intensità di aiuto:** l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
21. **Istituzioni formative:** si intendono le Università o le altre istituzioni di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
22. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico

(costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

23. **Piano Energetico Ambientale Regionale della Valle d'Aosta (PEAR)**: è lo strumento di pianificazione energetica del territorio regionale che, a partire dall'analisi dei flussi energetici esistenti, definisce gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con gli aspetti ambientali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di settore a livello regionale, nazionale ed europeo.
24. **Progetto di ricerca e sviluppo**: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.
25. **Regolamento GBER**: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L. 187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modifiche e integrazioni.
26. **Ricerca industriale**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
27. **Ricerca fondamentale**: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
28. **Strategia di specializzazione intelligente (S3)**: nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, la Commissione Europea ha stabilito che la *Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy)*, approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.
29. **Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta (S3VdA)**: la Regione Valle d'Aosta ha definito la propria *Strategia di specializzazione intelligente* al fine di identificare quei vantaggi competitivi e quelle specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale d'innovazione

regionale e di concentrare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio; la Strategia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 dicembre 2021.

30. **Soggetto capofila:** è il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.
31. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
32. **Technology Readiness Level (TRL):** indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (osservati i principi fondamentali) e 9 è il più alto (sistema reale provato in ambiente operativo).
33. **Unità produttiva:** per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio di competenza), si intende una struttura, anche articolata su più immobili, destinati ad usi industriali o artigianali, in cui un'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Progetto di ricerca*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
34. **Unità operativa:** per unità operativa si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, finalizzati allo svolgimento dell'attività di un centro di ricerca, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

Art. 3 – Obiettivi

1. Il Bando intende contribuire alla competitività e alla crescita economica del territorio valdostano generando ricadute positive sulla qualità del sistema della ricerca accademica e industriale e sulla crescita e l'occupazione delle imprese e, in particolare, a:
 - valorizzare e rafforzare la ricerca delle imprese e l'intera filiera della ricerca;
 - valorizzare la cooperazione tra i centri di ricerca e le imprese, nonché tra le imprese tra loro, soprattutto tra quelle di grandi dimensioni e quelle più piccole;
 - favorire la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i centri di ricerca e le imprese;
 - fornire prospettive occupazionali, in particolare ai giovani.
2. A tal fine intende favorire:
 - la collaborazione fra imprese e fra centri di ricerca e imprese per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata in ambiti tecnologici di interesse regionale per sviluppare nuovi prodotti o processi produttivi;

- lo sviluppo delle risorse umane coinvolte nei progetti di ricerca che si specializzano ad alto livello avviandosi a percorsi professionali nel settore della ricerca.

Art. 4 – Interventi finanziabili e ambiti tecnologici di riferimento

1. Il Bando prevede il finanziamento di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che riguardino gli ambiti tematici della *Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta*.

Art. 5 – Risorse disponibili

1. Il Bando dispone di un ammontare di risorse pari a euro 3.000.000,00.
2. La disponibilità complessiva sopra indicata costituisce il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Bando. Nel caso in cui l'esito della valutazione porti ad individuare una molteplicità di proposte idonee, il cui fabbisogno finanziario ecceda la disponibilità, la Regione si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse al finanziamento dei progetti entro 6 mesi dal termine della valutazione.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 6 – Soggetti richiedenti

1. Possono presentare domanda le **piccole, medie e grandi imprese industriali** che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, che abbiano almeno 10 dipendenti se presentano progetti individualmente, e che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 5 ciascuna, se presentano progetti in collaborazione fra loro.
2. Inoltre, possono presentare domanda:
 - i **consorzi di ricerca fra imprese industriali** con almeno 5 dipendenti propri,
 - le **reti di impresa** senza soggettività giuridica operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, composte da almeno 3 imprese industriali con almeno 5 dipendenti ciascuna,
 - le **reti di impresa** con soggettività giuridica operanti nelle attività di ricerca e sviluppo, con almeno 10 dipendenti propri, se presentano progetti individualmente, o 5 dipendenti propri, se presentano progetti in collaborazione, e composte da almeno 3 imprese industriali,
 - i **centri di ricerca** con almeno 5 dipendenti.
3. I richiedenti, sia in forma singola che in collaborazione, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della concessione del contributo e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.
4. Ciascuna **impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. esercitare un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della “*Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2025*”:
 - sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19,
 - sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata),
 - sezione E (fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento),
 - sezione F (costruzioni),
 - sezione K (telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d'informazione
 - sezione N (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71 e 72, 74.11;

b. soddisfare il seguente **parametro di capacità economico-finanziaria**:

- patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese,
- patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Nel caso in cui l'impresa stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Se l'impresa appartiene ad un gruppo, si tiene conto del patrimonio della singola impresa.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i richiedenti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutte le imprese partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

5. Ciascuna **impresa** e ciascun **centro di ricerca avente natura di impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere regolarmente costituita/o e iscritta/o nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed essere operativa/o da almeno 6 mesi esercitando attività di produzione di beni e servizi come indicato dall'articolo 2195 del codice civile,
 - b. non operare nel settore della pesca e acquacoltura e nella produzione primaria dei prodotti agricoli,
 - c. avere, prima della liquidazione del contributo (anche a titolo di anticipo), un'unità produttiva nel territorio regionale che deve risultare regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di competenza e attiva. In ogni caso il progetto deve essere realizzato prevalentemente in Valle d'Aosta e le spese sostenute devono essere relative all'unità produttiva destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute nei singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa,
 - d. esercitare, nell'unità produttiva nel territorio regionale, un'attività economica compresa tra quelle indicate nel comma 4 alla lettera a.,
 - e. non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti,
 - f. non essere destinataria/o di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto,
 - g. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021,
 - h. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento,
 - i. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati,
 - j. non partecipare al progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale.
6. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio italiano, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso di requisiti equivalenti, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità produttiva nel territorio regionale prima della liquidazione del contributo.
7. Ciascun **centro di ricerca non avente natura di impresa** deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere un organismo di ricerca secondo la definizione stabilita dalla normativa comunitaria (il

suddetto requisito sarà verificato all'interno dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'organismo di ricerca) **oppure** essere un centro di eccellenza, **oppure** essere un'amministrazione pubblica che ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, **oppure** essere un organismo di diritto pubblico, che non ha finalità di lucro e ha sviluppato progetti di ricerca finanziati da soggetti esterni da almeno 24 mesi e ne diffonde i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie,

- b. avere un'unità operativa nel territorio regionale prima della liquidazione del contributo (anche a titolo di anticipo). In ogni caso il progetto deve essere realizzato prevalentemente in Valle d'Aosta e le spese sostenute devono essere relative all'unità operativa destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute nei singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione di spesa,
- c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali,
- d. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in suo godimento,
- e. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati,
- f. non partecipare al medesimo progetto in qualità di partner e, contemporaneamente, in qualità di fornitore di ricerca contrattuale. Se un'unità organizzativa interna (Dipartimento universitario) di un organismo di ricerca partecipa al progetto in qualità di partner, lo stesso organismo di ricerca e tutte le unità organizzative interne allo stesso non potranno essere fornitori di ricerca contrattuale dei partner di progetto.

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili

1. Il presente Bando intende finanziare **Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** realizzati da imprese in forma singola oppure da imprese che collaborano tra loro e/o con centri di ricerca.
2. I centri di ricerca non possono presentare progetti in forma singola, ma possono partecipare a progetti in collaborazione con le imprese; nei progetti le imprese devono rivestire il ruolo di capofila del partenariato, mentre i centri di ricerca possono rivestire soltanto il ruolo di partner.
3. In risposta al presente Bando ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo,
4. Ciascun centro di ricerca può partecipare al massimo a 2 progetti in qualità di partner. Il limite di cui al presente comma si applica, per gli organismi di ricerca, alle loro unità organizzative interne (Dipartimenti universitari). In ogni caso il limite massimo del contributo concedibile al centro di ricerca è pari a quello stabilito all'articolo 11, comma 3.
5. I progetti devono avere un **Responsabile scientifico** adeguatamente qualificato, che, in particolare, dovrà gestire il sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione della qualità delle attività, e un **Responsabile tecnologico** adeguatamente qualificato, che dovrà garantire l'applicabilità tecnologica dell'attività di ricerca e sviluppo. Le due figure possono anche coincidere.
6. I progetti devono avere **durata** di 12, 18 o 24 mesi.
7. I progetti devono presentare un **TRL** finale almeno pari a 6 e devono, quindi, prevedere una o più fasi di sviluppo sperimentale, giungendo alla realizzazione di un prototipo. A tal fine è auspicabile che il partenariato comprenda tutti i soggetti che possiedono le competenze necessarie per la realizzazione del prototipo, costituendo, così, una "filiera produttiva".
8. I progetti devono essere realizzati **prevalentemente nel territorio** della regione Valle d'Aosta e gli investimenti materiali oggetto di contributo devono essere collocati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

9. Il risultato dei progetti deve essere tecnologicamente neutrale (*technological neutrality*) nella sua applicazione ossia deve poter essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.
10. I **progetti finanziabili** devono prevedere **costi almeno pari a 200.000 euro**, se presentati in forma singola, e **500.000 euro**, se presentati in collaborazione.
11. I progetti finanziabili devono comportare costi complessivamente inferiori a 10 milioni di euro.

Art. 8 – Progetti svolti in collaborazione

1. Nel caso di progetti svolti in collaborazione, tutti i soggetti che partecipano al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono possedere i requisiti di cui all'articolo 6. I partner devono individuare il soggetto **capofila**, cioè il soggetto partecipante a cui compete il ruolo di coordinatore del progetto e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti dell'amministrazione regionale. È, quindi, il capofila che presenta la domanda di contributo.
2. Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
 - stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto,
 - coordinare la predisposizione e la trasmissione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti, le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner, i flussi informativi verso l'amministrazione regionale,
 - valutare l'avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo e la loro coerenza rispetto al progetto,
 - monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del progetto.
3. Prima della concessione del contributo dovrà risultare sottoscritto un **contratto di collaborazione** in una forma prevista dalla normativa che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
4. Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese**, l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:
 - l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila,
 - la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento,
 - l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
5. Gli atti e/o accordi dovranno essere consegnati alla Regione prima della concessione del contributo e le bozze dovranno essere allegate alla domanda di contributo.

Art. 9 – Collaborazione effettiva

1. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese** nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui entrambe le seguenti condizioni vengono soddisfatte:
 - nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto,
 - il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte

contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).

2. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca** se tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
3. La ricerca contrattuale e le consulenze di ricerca non sono considerate una collaborazione effettiva.

Art. 10 – Ammontare e intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

1. Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. GBER, l'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è la seguente:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	70%	45%
Media impresa	60%	35%
Grande impresa	50%	25%

2. L'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in caso di **collaborazione effettiva fra imprese o tra imprese e organismi di ricerca** è la seguente:

Tipologia di beneficiario	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Piccola impresa	80%	60%
Media impresa	75%	50%
Grande impresa	65%	40%

3. Per i **centri di ricerca che non hanno natura di impresa**, i costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno finanziati nella percentuale del 100% e nel limite di importo di euro 400.000.
4. L'attività di ricerca può prevedere anche attività di Ricerca fondamentale, che, in tal caso, non saranno finanziate con risorse del Bando ma con risorse reperite dal proponente.
5. Per quanto concerne l'**importo massimo dell'aiuto** concedibile ed erogabile a ciascuna impresa beneficiaria si applicano le regole seguenti.
6. L'**importo massimo dell'aiuto**, determinato applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo e comprendente tutti i contributi che possono essere concessi per tutti i progetti a cui il beneficiario partecipa, concesso ai sensi del Reg. GBER, non può superare i seguenti massimali:
 - per le grandi imprese: 500.000 euro,
 - per le medie imprese: 250.000 euro,
 - per le piccole imprese: 150.000 euro;
7. L'importo massimo dell'aiuto di cui al comma 6:
 - a) per i progetti realizzati da parte di una filiera locale che comprenda tutte le competenze necessarie per la realizzazione di un prototipo, mediante una collaborazione effettiva da parte di più imprese indipendenti (oltre ad eventuali organismi di ricerca), **è incrementato, per ciascuna impresa**, di 25.000 euro per i progetti presentati da 2 imprese, di 50.000 euro per i progetti presentati da 3 imprese, di 75.000 euro per i progetti presentati da 4 imprese, di 100.000 euro per i progetti presentati da almeno 5 imprese;
 - b) nel caso di collaborazione con Centri di ricerca, che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca il cui valore sia almeno pari al 10% della spesa complessiva, o di

collaborazione con centri di ricerca indipendenti dall'impresa, che partecipano al progetto fornendo consulenze contrattualizzate di R&S il cui valore sia almeno pari al 10% della spesa complessiva, **è incrementato, per ciascuna impresa**, di 25.000 euro e per ogni dipendente aggiuntivo qualificato o apprendista assunto specificamente per il progetto prima dell'inizio del medesimo e con un contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno pari a quella del progetto, **è incrementato, per l'impresa che ha assunto**, di 25.000 euro, nel limite di un incremento massimo dell'aiuto pari a 100.000 euro (corrispondente a 4 assunzioni);

- c) per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin, **è incrementato, per ciascuna impresa**, di 75.000 euro per le piccole imprese, 125.000 euro per le medie imprese e 175.000 euro per le grandi imprese. Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nell'area industriale di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime dispongono della sede operativa valdostana. L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta. L'area industriale di Pont-Saint-Martin è l'area ex Ilssa Viola.
8. In ogni caso, l'**importo massimo** dell'aiuto determinato applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo e comprendente tutti i contributi che possono essere concessi per tutti i progetti a cui il beneficiario partecipa, concesso ai sensi del Reg. GBER, non può superare i seguenti massimali:
- per le grandi imprese: 900.000 euro,
 - per le medie imprese: 600.000 euro,
 - per le piccole imprese: 450.000 euro.

Art. 11 – Disposizioni specifiche per le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi di ricerca e gli organismi di diritto pubblico che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" sono tenuti, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.
2. I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da amministrazioni pubbliche/organismi di ricerca/organismi di diritto pubblico dovranno rispettare, conformemente al § 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, almeno una delle seguenti condizioni:
- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,
oppure
 - i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,
oppure
 - tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,
oppure
 - l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle

imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

3. Se non sarà soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al comma precedente, il valore complessivo del contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto sarà considerato alla stregua di un vantaggio per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

PARTE TERZA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 12 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, pena inammissibilità delle stesse, devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori. Le domande di contributo relative ai Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e i relativi allegati devono essere presentate dall'impresa capofila **a mezzo PEC** all'indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it utilizzando l'apposito formulario disponibile sul sito internet della Regione, **entro le ore 14.00 del 1° agosto 2025**.
2. Per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti alla Struttura Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale (di seguito Struttura competente).
3. Ogni istanza di contributo, presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa, deve essere corredata dalla marca da bollo (pari ad euro 16,00), che se non assolta in modalità virtuale, deve essere annullata dal beneficiario e dallo stesso conservata.

Art. 13 – Modalità di valutazione delle domande

1. L'iter di valutazione delle domande di contributo sarà suddiviso in due fasi:
 - a) valutazione dell'ammissibilità formale della domanda;
 - b) valutazione tecnico-finanziaria del progetto presentato e assegnazione del punteggio.
2. La fase di valutazione tecnico-finanziaria dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando.

Art. 14 – Valutazione dell'ammissibilità formale

1. Al fine di valutarne l'ammissibilità, i progetti dovranno fornire le informazioni richieste con un adeguato livello di dettaglio già al momento della presentazione della domanda.
2. Saranno ammesse a valutazione le domande che:
 - siano pervenute entro i termini;
 - provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti dal Bando compreso il parametro di capacità economico-finanziaria, in caso di progetti presentati in collaborazione i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun partner pena la decadenza della domanda – in tale fase non è consentita la sostituzione dei partner;
 - siano complete: ove la domanda sia mancante o incompleta degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, in ogni caso, essere modificato il progetto presentato. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente informerà il richiedente della decadenza della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007. Nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione da parte della Struttura competente e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimarrà sospeso e il termine del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa;
 - si riferiscano a progetti per i quali i lavori non sono ancora stati avviati al momento della presentazione della domanda;
 - prevedano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale coerenti con la *Strategia di specializzazione intelligente Valle d'Aosta*;
 - rispettino le prescrizioni del Bando.

Art. 15 – Valutazione tecnico-finanziaria

1. La valutazione tecnico-finanziaria sarà effettuata da una Commissione, composta da almeno 3

esperti, che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. La Commissione si avvarrà del supporto amministrativo del personale della Struttura competente.
3. La valutazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sarà effettuata sulla base del progetto presentato. Ove manchino indicazioni, come ad esempio la quantificazione delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche durante il progetto e alla fine dello stesso, il relativo punteggio sarà pari a 0.
4. I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTEGGIO
Grado di innovazione del Progetto di R&S	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale e contributo del Progetto di R&S all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nell'ambito tecnologico	10 (minimo richiesto 5)
Validità tecnica del Progetto di R&S	Livello di chiarezza e dettaglio del Progetto di R&S, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverable</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	25 (minimo richiesto 13)
	Qualità del Progetto di R&S, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverable</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	
	Presenza e qualità di consulenze di ricerca affidate a centri di ricerca o a centri di competenza	
Validità e sostenibilità economica del Progetto di R&S	Capacità economico-finanziaria del proponente	20 (minimo richiesto 10)
	Congruità dei costi delle attività del Progetto di R&S in relazione agli obiettivi da raggiungere	
	Congruità dei costi delle attività previste	
	Attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il Progetto di R&S, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all'ingresso	
Impatto del Progetto di R&S	Rilevanza e attendibilità delle ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche misurabili durante e alla fine del Progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo e alle ricadute tecnologiche sul proponente in seguito alla realizzazione del Progetto di R&S	10

Competenza tecnico-scientifica delle risorse umane impiegate	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	20 (minimo richiesto 10)
	Competenza ed esperienza del Responsabile scientifico e del Responsabile tecnologico	
Progetti in collaborazione	Estensione e qualità del partenariato anche in termini di completezza della filiera in relazione alla realizzazione del prototipo, presenza di imprese e centri di ricerca aderenti a poli di innovazione, presenza di reti di imprese	15
	Presenza di PMI innovative	
TOTALE PUNTEGGIO		100

5. La Commissione valuterà, inoltre, la rispondenza dei progetti al seguente requisito

Raggiungimento TRL ≥ 6	SI/NO
-----------------------------	-------

6. Per essere ammesso a finanziamento il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dovrà ottenere un punteggio totale almeno pari a 60 punti nonché il punteggio minimo per le Aree di valutazione di cui al punto 4, ove previsto. Inoltre il Progetto dovrà possedere il requisito di cui al comma 5.
7. A parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

	CRITERIO	PUNTEGGIO
1	Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione ambientale volontaria di processo o di prodotto e/o contributo alla tutela dell'ecosistema ambientale)	10
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)	10

8. Gli esiti della valutazione potranno portare ad una **rideterminazione delle previsioni dei costi** con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto e ad **indicazioni di dettaglio** da parte della Commissione di valutazione, a cui il beneficiario dovrà attenersi, **pena la mancata ammissione al contributo oppure la sua revoca.**

Art. 16 – Graduatoria

- Al termine della valutazione verrà redatta, dalla Commissione, la graduatoria in base al punteggio totale ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 14.
- La graduatoria sarà approvata con provvedimento del dirigente della Struttura competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande e sarà comunicata ai richiedenti a mezzo di PEC.
- La Struttura competente procederà, quindi, alla verifica, anche a campione, dei requisiti autocertificati dai beneficiari e alla concessione dei contributi entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
- I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno ammessi a finanziamento secondo la graduatoria e nei limiti delle risorse stanziare.
- La comunicazione della concessione dei contributi verrà data ai beneficiari a mezzo di PEC.

PARTE QUARTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Art. 17 – Avvio e chiusura dei progetti

1. Ciascun beneficiario, entro 30 giorni dalla data di notifica della concessione del contributo, dovrà dare riscontro alla Regione dell'avvio del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale mediante PEC.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà effettuata per **stati di avanzamento** del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previa verifica:
 - della rendicontazione delle spese sostenute;
 - della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - della regolarità del pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, da parte del soggetto beneficiario.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica di ammissibilità delle spese effettivamente sostenute nell'ambito dei controlli effettuati dalla Finaosta S.p.A..
3. Entro 60 giorni dall'avvio del progetto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta e di importo almeno pari a quello da erogare, dovrà essere richiesta la concessione dell'**anticipo**, in misura non superiore al 30% del contributo concesso. L'anticipo verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento intermedio del progetto e, qualora sia incapiente, verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al saldo finale.
4. **In alternativa** dovrà essere presentato, sempre entro 60 giorni dall'avvio del progetto, uno stato di **avanzamento iniziale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere trasmessa via PEC.
5. Dopo 12 mesi di attività dovrà essere presentato uno stato di **avanzamento intermedio** (che, nel caso di progetti di durata pari a 12 mesi, coinciderà con lo stato di avanzamento finale). La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica intermedia**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC.
6. Al termine delle attività dovrà essere presentato lo stato di **avanzamento finale**. La documentazione della rendicontazione dei costi sostenuti, completa della **Relazione tecnica finale**, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso ed i risultati conseguiti, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC.
7. Le dichiarazioni allegate alla rendicontazione devono essere rilasciate ai sensi dell'art. 47 D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 30 e 31 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

8. Gli stati di avanzamento intermedio e finale dovranno essere presentati entro 3 mesi dal termine del periodo a cui si riferiscono.
9. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese in base ai criteri stabiliti agli articoli 20 e 21 del Bando e previa verifica tecnico-scientifica dell'attività di ricerca. A tal fine potrà essere acquisito un parere tecnico-scientifico avvalendosi di un esperto.

Art. 19 – Realizzazione dei progetti

1. La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento in relazione alla difformità e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.
2. Le eventuali **variazioni del quadro finanziario** dovranno essere sempre comunicate, mediante PEC, alla Struttura competente. In particolare il beneficiario, per tramite del capofila, dovrà allegare a sistema:
 - una semplice comunicazione per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al 20% del contributo sulle singole voci di spesa rispetto al contributo approvato per ciascuna voce oppure per una modifica non sostanziale delle attività;
 - una preventiva richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e/o delle attività variare per:
 - variazioni che comportano uno scostamento superiore al 20% del contributo sulle singole voci di spesa rispetto al contributo approvato di ciascuna voce;
 - variazioni che imputano spese su voci di spesa inizialmente non previste;
 - variazioni che comportano una modifica sostanziale delle attività previste.Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate entro la data prevista di conclusione del progetto. Prima di procedere alla variazione il beneficiario dovrà aspettare la comunicazione dell'esito dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui il progetto accusi dei ritardi nell'avanzamento, il beneficiario, tramite il capofila, è tenuto a comunicare alla Struttura competente le conseguenti variazioni al cronoprogramma finanziario e presentare, eventualmente, entro il termine previsto per la conclusione del progetto, una richiesta di **proroga**, per un periodo non superiore a 6 mesi, inoltrata a mezzo PEC, accompagnata da una relazione che ne comprovi i motivi, unitamente al cronoprogramma aggiornato. Tale richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura competente.
4. La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

Art. 20 – Criteri di ammissibilità delle spese

1. Per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere riconosciute solo le spese effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo l'avvio del progetto.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a rendicontazione deve essere:
 - imputabile al progetto ammesso a contributo,
 - riconducibile ad una delle categorie di costi indicate nel Bando come ammissibili,
 - effettuata nel rispetto delle regole del Bando,
 - pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del contributo,
 - legittima, cioè provata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente,

- effettivamente sostenuta (varrà cioè per essa il criterio di “cassa”) e, pertanto, per essere ammessa, dovrà essere totalmente quietanzata (con la sola eccezione degli oneri differiti per il personale dipendente).
3. I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile e procedurale devono essere:
- riconducibili al progetto e, pertanto, contenere il riferimento al Bando, il titolo del progetto e il codice CUP;
 - organizzati e conservati con riferimento al progetto approvato.
4. L'**I.V.A.** non sarà ammissibile a contributo.
5. Le attrezzature e strumentazioni dovranno essere conservate presso il beneficiario per 3 anni, per le PMI, e 5 anni, per le GI, dalla conclusione del progetto.
6. Le spese per le **attività** di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere **rilevate separatamente**. Pertanto il beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto minore.
7. Saranno ammesse a finanziamento soltanto le fatture quietanzate, intestate al beneficiario, o documenti contabili di valore probatorio equivalente, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di Progetto e della descrizione dei beni e dei servizi acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa di progetto.
8. Non saranno ammessi a finanziamento:
- le donazioni, in quanto atti di liberalità effettuati a prescindere dal progetto,
 - l'acquisto di beni usati e la valorizzazione di lavori in economia o che si configurano come operazioni di lease-back su beni già di proprietà del beneficiario,
 - le spese riferite al legale rappresentante del beneficiario, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali, ferme restando le esclusioni precedenti,
 - le spese fatturate all'impresa da imprese dello stesso gruppo, fatto salvo il caso di:
 - spese fatturate per l'utilizzo di personale di un'impresa dello stesso gruppo per progetti di R&S,
 - spese fatturate da imprese che, pur rientrando nella fattispecie in oggetto, sono riferite a beni e/o servizi non consulenziali realizzabili esclusivamente da una determinata impresa e valorizzati al costo, In tal caso, la Regione può richiedere che l'impresa in fase di rendicontazione presenti la perizia di un tecnico abilitato esterno all'impresa stessa che valuti e dichiari la pertinenza e congruità dei costi esposti;
 - le spese fatturate fra partner del progetto, le spese fatturate dagli amministratori o soci del beneficiario, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile.
9. In relazione ai **pagamenti**, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati.

Saranno esclusi, quindi.

- gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- i pagamenti in contanti o tramite carte di credito personali o paypal legato a conti personali.

Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base dell'importo addebitato sull'estratto conto bancario.

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto.

Nel caso di amministrazioni pubbliche, per ogni pagamento, in luogo dell'estratto conto, occorrerà allegare a sistema il mandato di pagamento quietanzato.

10. Sono considerate ammissibili le voci di spesa di cui all'articolo 21, purché strettamente riferibili ai progetti finanziati. La Struttura competente avrà la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
11. In sede di rendicontazione se il progetto avrà realizzato un investimento inferiore a quello approvato il beneficiario dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste dal progetto a fronte di un investimento inferiore.
12. La Struttura competente, qualora lo ritenga necessario, avrà la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva al beneficiario e di effettuare le verifiche ritenute opportune, anche mediante sopralluoghi.
13. La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti in materia dal Bando e dalla pertinente normativa eurounitaria, statale e regionale.

Art. 21 – Spese ammissibili

1. Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti **voci**.

Personale dipendente

Sono ammessi a contributo soltanto i costi relativi al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario in possesso di adeguata qualificazione, impegnato nelle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 25% delle spese del personale di ricerca.

Il costo del personale deve essere esposto utilizzando l'unità di costi standard pari a 33 euro/ora.

Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la lettera d'incarico o l'ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse dovranno essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/giorni/uomo);
2. il curriculum vitae datato e firmato (se non è già stato presentato con la domanda);
3. gli originali dei "time-sheet" a cadenza mensile, datati firmati dal dipendente e controfirmati dal Responsabile scientifico del progetto eccetto quelli del Responsabile scientifico che saranno controfirmati da un responsabile preventivamente nominato;
4. copia del Libro unico del lavoro (LUL), istituito dal D.L. 112/2008, relativo ai mesi nei quali il dipendente ha lavorato sul progetto, composto dal foglio presenze, con l'indicazione, giorno per giorno, del numero di ore di lavoro effettuate, le ore di straordinario, le eventuali assenze anche se non retribuite;
5. una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", datata, timbrata e firmata, con cui ciascun dipendente dichiara di essere stato regolarmente pagato oppure l'estratto conto da cui si evince il pagamento.

Ammortamento attrezzature e strumentazioni

Sono ammesse a contributo le quote di ammortamento relative all'acquisto di attrezzature e/o strumentazioni nuove che hanno utilità pluriennale e sono considerate beni ammortizzabili e, quindi, sono inserite nel libro cespiti (o in altra documentazione equivalente), successivamente all'avvio del progetto e, nello specifico:

- di attrezzature e/o strumentazioni strettamente collegate al progetto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto;
- del software applicato alle relative attrezzature e/o strumentazioni.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e delle strumentazioni devono essere rendicontate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e le strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, in base all'ammontare della fattura compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Qualora un'attrezzatura o strumentazione abbia un costo inferiore a 516,46 euro e sia utilizzata interamente per il progetto, le spese sostenute per l'acquisto possono essere esposte interamente nel rendiconto.

Non sono ammesse a contributo:

- le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi;
- le spese per attrezzature e strumentazioni già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi;
- le spese per software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Le apparecchiature elettroniche acquistate devono auspicabilmente avere l'etichetta ambientale di tipo I, secondo la norma UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es.: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

Per le nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche devono essere previsti acquisti e procedure per la gestione in linea con gli standard più aggiornati in termini di efficienza energetica e conformi alla attuali normative comunitarie e nazionali, tra cui la Direttiva Ecodesign (2009/125/EC) e i relativi regolamenti attuativi, il Regolamento (EU) n. 617/2013 (Computers and computer servers), il Regolamento (EU) n. 2019/2021 (Electronics displays) e il Regolamento (EU) n. 2019/424 (Servers and data storage products).

Il rispetto della normativa Ecodesign (e relativi Regolamenti) è necessario perché un prodotto sia venduto sul mercato europeo (apposizione marchio CE). L'obbligo è assolto acquistando le attrezzature e le strumentazioni nel mercato europeo.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura corredata di ordinativo e di documento di trasporto che evidenzia l'installazione presso l'unità produttiva locale;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. le aliquote di ammortamento con riferimento al D.M. 31/12/1988;

4. il prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del Responsabile scientifico che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata;
5. l'eventuale verbale di collaudo/accettazione;
6. la "dichiarazione" datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante del beneficiario, con la quale si impegni a conservare le attrezzature e le strumentazioni presso l'unità produttiva/operativa locale del beneficiario per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dal termine del progetto.

Materiali per la ricerca e/o sviluppo

Sono ammesse a contributo le spese per i materiali per la ricerca e/o sviluppo (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca.

La spesa ammessa a contributo è determinata in base all'ammontare della fattura compresi i dazi doganali, le spese di trasporto e imballo ma con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'acquisto del materiale corredata di ordinativo e di documento di trasporto che evidenzia l'utilizzo presso l'unità produttiva locale;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo esclusivo del materiale per le attività di progetto presso l'unità produttiva/operativa locale.

Ricerca contrattuale, consulenze di ricerca e prestazioni di personale qualificato

Sono ammesse a contributo le spese per attività di ricerca contrattuale, che consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata e garantisce all'impresa la piena titolarità delle innovazioni eventualmente emerse.

Sono ammesse a contributo le spese per consulenze di ricerca esclusivamente se riguardano aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Non sono ammesse a contributo le consulenze di ricerca affidate da centri di ricerca o organismi di ricerca.

I contratti devono indicare le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il corrispettivo attribuibile al progetto.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea sono ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea. In caso contrario sono ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Nel caso di consulenze affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria (quali soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ...), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l'impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

Il costo delle consulenze affidate a imprese associate e collegate non deve superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo;

Sono ammesse a contributo le prestazioni di personale qualificato esclusivamente se riguardano aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Le prestazioni di personale qualificato comprendono le prestazioni di personale con contratti di lavoro autonomo o occasionali.

Il contratto deve contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammesse a contributo le prestazioni affidate a persone fisiche in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale dell'impresa.

Non sono ammesse a contributo le consulenze nelle quali non sia prevista la piena titolarità, da parte dell'impresa, delle innovazioni eventualmente emerse.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
2. la documentazione fiscale (es: fattura, nota di prestazione occasionale);
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
4. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
5. la copia del contratto con la società/il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione.

Prestazioni di personale con contratto a progetto

Sono ammesse a contributo le prestazioni di personale con contratto a progetto esclusivamente se riguardano aspetti estremamente specialistici ai fini dell'attività di ricerca del progetto.

Il contratto deve contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Non sono ammesse a contributo le prestazioni affidate a persone fisiche in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale dell'impresa.

Non sono ammesse a contributo le consulenze nelle quali non sia prevista la piena titolarità, da parte dell'impresa, delle innovazioni eventualmente emerse.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la descrizione dell'attività svolta e la giustificazione del suo carattere estremamente specialistico;
2. la documentazione fiscale (es: cedolino, ...);
3. il pagamento mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
4. il curriculum vitae del consulente datato e firmato (se non è già stato presentato);
5. la copia del contratto con la società/il consulente che deve contenere l'indicazione delle attività da svolgere, le modalità di esecuzione (compresa la durata dell'incarico) e la remunerazione.

Competenze tecniche, software e brevetti

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca sono determinate in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Non sono ammessi a contributo i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, sono ammesse a contributo in base all'ammontare delle fatture o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione deve avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non sono ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, è ammesso a contributo in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la fattura relativa all'acquisizione delle competenze;
2. il pagamento della fattura mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento con allegato l'estratto conto;
3. la giustificazione dell'acquisizione della competenza/brevetto a prezzi di mercato;
4. l'eventuale prospetto di calcolo della quota imputabile al progetto accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del Responsabile scientifico che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

Costo della fideiussione

Per le imprese il costo dovrà essere ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale (es: se il progetto è ripartito al 70% su R.I. e al 30% su S.S. il costo della fideiussione sarà imputato per il 70% su R.I. e per il 30% su S.S.).

A seguito dell'esito positivo della verifica della rendicontazione si procederà allo svincolo della fideiussione.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DA ALLEGARE ALLA RENDICONTAZIONE:

1. la documentazione relativa all'avvenuto pagamento della fideiussione e dei relativi rinnovi (la fideiussione dovrà essere già stata trasmessa contestualmente alla richiesta dell'anticipo utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet della Regione.

Spese generali supplementari derivanti dal progetto

Le spese generali saranno determinate forfettariamente nella misura pari al 15% dei costi diretti, che comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente o con contratto a progetto.

Non è necessario produrre documenti giustificativi.

Recuperi

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute il beneficiario deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca. Per recupero si intende qualunque rientro nel corso o entro 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dalla conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall’alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall’alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall’alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto).

Art. 22 – Rinuncia

1. I beneficiari che intendano rinunciare all’attuazione del progetto ne dovranno dare immediata comunicazione a mezzo PEC alla Struttura competente.
2. Qualora il rinunciatario abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo stesso.
3. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.
4. Il predetto divieto verrà meno all’atto dell’eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
5. Nel caso di progetti in collaborazione ciascun partner risponde per la quota di contributo a lui concessa.

Art. 23 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, fisico e procedurale dei singoli progetti ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati. Al fine di garantire un efficace e costante controllo delle risorse impegnate o impegnabili, l’amministrazione regionale effettua il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative, verificando – anche attraverso controlli di tipo ispettivo – l’eventuale esistenza di ritardi nell’esecuzione dell’iniziativa o il blocco della medesima, al fine di procedere, per tempo, alla revoca dell’impegno finanziario e al conseguente possibile impegno su un'altra iniziativa.
2. A tal fine i soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato dall'amministrazione regionale al fine di verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi e poter avviare con sollecitudine eventuali azioni correttive, necessarie anche per la generazione di risultati a valle del finanziamento dei progetti e per assicurare l'esecuzione delle attività, nel rispetto del progetto presentato.

Art. 24 – Controlli

1. La Regione si riserva, in ogni momento, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni. Inoltre l’attività di controllo può essere svolta, in qualsiasi momento, oltre che dalla Regione, da Finaosta S.p.A. L’attività di vigilanza e controllo sulle iniziative rientranti sotto la disciplina del Bando ha lo scopo di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Essa assume le forme del controllo *in itinere*, vale a dire durante il periodo di svolgimento dell’azione, e controllo finale.
2. L’azione di vigilanza e controllo *in itinere* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell’intervento e in controlli amministrativi, svolti sia presso gli uffici regionali e/o di Finaosta (controlli amministrativo-contabili), sia presso la sede del soggetto beneficiario, attuatore del progetto (controlli in loco).
3. Il controllo amministrativo-contabile è volto a verificare l’avanzamento delle attività dichiarate dal beneficiario e, nello stesso tempo, a monitorare la corretta attuazione degli interventi finanziati, a partire dai dati di monitoraggio e dai documenti di gestione disponibili. Inoltre, con esso si

ottempera ad una funzione di accompagnamento nei riguardi del beneficiario, fornendo elementi conoscitivi eventualmente non noti e correggendo, laddove necessario, modalità gestionali non corrette.

4. I controlli in loco sulle singole operazioni sono volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste e l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione, Tali controlli sono comunicati, anticipatamente ed in forma scritta, al beneficiario.
5. I controlli *finali* hanno la finalità di determinare l'attività realizzata, confrontando gli obiettivi programmati con gli obiettivi effettivamente conseguiti, e l'ammontare della sovvenzione complessivamente erogabile. L'azione di vigilanza e controllo *finale* si sostanzia in verifiche ispettive presso la sede dell'intervento e in controlli amministrativi.
6. La Regione, per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, o per il tramite di Finaosta S.p.a., potrà effettuare sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Art. 25 – Obblighi generali

1. Il beneficiario del contributo si impegna a:
 - attuare il progetto, secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata;
 - rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata;
 - mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
 - rendicontare le spese, rispettando le indicazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'ammissibilità delle spese e alla conservazione dei giustificativi di spesa, così come previsto dalla normativa di riferimento;
 - predisporre il rendiconto delle spese sostenute, accompagnato dalla relativa documentazione;
 - sostenere e pagare le spese secondo quanto previsto dal progetto approvato con le eventuali variazioni;
 - rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
 - dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
 - fornire, con le modalità e la tempistica di volta in volta stabilite dall'Amministrazione regionale, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti,
 - utilizzare, per lo scambio delle comunicazioni e informazioni con l'Amministrazione regionale la PEC;
 - accettare il controllo da parte delle competenti strutture regionali e da Finaosta S.p.A sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto e fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
 - garantire l'accesso ai documenti amministrativi e contabili inerenti al progetto, nel rispetto della normativa vigente;
 - ultimare il progetto entro e non oltre la data indicata nella proposta progettuale approvata, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di concedere una proroga, al massimo di 6 mesi, in casi eccezionali, debitamente motivati;

Art. 26 – Modalità di trasmissione e verifica della documentazione inerente al Progetto

1. Tutta la documentazione inerente alla realizzazione del Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve essere obbligatoriamente inviata a mezzo PEC, secondo la modulistica disponibile sul sito internet della Regione, e firmata digitalmente.
2. A tal fine, i beneficiari sono tenuti a presentare tutti i documenti inerenti al Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la documentazione necessaria per realizzare i progetti e la rendicontazione delle spese sostenute. Quest'ultima sarà sottoposta al controllo prima dell'erogazione del contributo dichiarato ammissibile.
3. Per la predisposizione del rendiconto delle spese sostenute il beneficiario deve necessariamente trasmettere le fatture quietanzate (o documenti contabili di valore equivalente), intestate al soggetto beneficiario, corredate della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, del CUP di progetto e della descrizione dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti, i quali devono essere chiaramente riconducibili alle voci di spesa del progetto approvato.
4. L'attività di verifica delle rendicontazioni presentate è effettuata verificando:
 - che il beneficiario, nell'attuazione dell'operazione, abbia rispettato la pertinente normativa eurounitaria, nazionale e regionale;
 - che le eventuali modifiche ai progetti siano avvenute nel rispetto di quanto stabilito per l'operazione attuata;
 - che la spesa sia ammissibile, reale e imputabile al progetto;
 - che esistano documenti giustificativi e che ne sia garantita la conservazione secondo i termini richiesti;
 - che la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (comprendente, di norma, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) sia corretta, completa, coerente e regolare, ai sensi della normativa eurounitaria, nazionale e regionale di riferimento;
 - che la documentazione di spesa sia conforme al progetto d'investimento;
 - che il beneficiario abbia adottato una contabilità separata in relazione alle spese sostenute;
5. Nel caso in cui la documentazione inviata non sia completa e necessiti di integrazioni documentali, la Regione e/o la Finaosta S.p.A. sono autorizzate a richiedere ai soggetti beneficiari:
 - elementi di dettaglio e giustificazione relativi all'ammontare della spesa dichiarata;
 - ogni documentazione ritenuta idonea a certificare l'effettivo pagamento del prezzo indicato nella documentazione di spesa-
6. Per l'assolvimento di tali obblighi, il beneficiario utilizza la PEC.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato interamente in caso di:
 - messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro 5 anni (GI) e 3 anni (PMI) dalla conclusione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;
 - interruzione ingiustificata del Progetto, o realizzazione dello stesso in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del Progetto;
 - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - qualora, a seguito di sospensione dell'erogazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 18, il beneficiario non abbia provveduto al rimborso o al deposito su un conto corrente bloccato dell'importo oggetto dell'ordine di recupero, entro il termine di 90 giorni;
 - mancata richiesta dell'anticipo o mancata presentazione dello stato di avanzamento iniziale entro i termini previsti dal Bando;
 - mancata attivazione di una sede operativa nel territorio regionale entro la prima erogazione del contributo, nel caso in cui il requisito non fosse posseduto al momento della presentazione della domanda.
2. Il contributo sarà revocato in misura parziale, in relazione all'inadempimento riscontrato, in caso di:
 - mancata accettazione delle visite di controllo da parte della Regione o di Finaosta S.p.A.;
 - mancata conclusione del Progetto nei tempi previsti (le spese sostenute oltre al termine del Progetto approvato non potranno essere rendicontate e riconosciute);
 - mancata conservazione presso l'unità produttiva situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 3 anni per le PMI e 5 anni per le GI dalla conclusione del progetto;
 - realizzazione del Progetto in modo difforme da quanto previsto senza previa autorizzazione della struttura regionale (non saranno riconosciute le spese oggetto di variazione non autorizzata);
 - mancato mantenimento dei requisiti che hanno permesso la concessione degli incrementi percentuali del contributo, di cui all'articolo 10;
 - mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993.
3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.
4. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla l.r. 84/1993 per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.
5. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
6. Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano al beneficiario che ha commesso l'inadempimento.

Art. 28 – Cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente bando concessi in applicazione della l.r. 84/1993, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della medesima, possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
2. I contributi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. I contributi non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) 651/2014.

Art. 29 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. La Regione si impegna alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
2. La Regione tratterà i dati conferiti dal legale rappresentante o suo eventuale delegato dei richiedenti nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
3. Ai fini della partecipazione al presente Bando i partecipanti dovranno dichiarare di aver preso visione dell'Informativa privacy di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.

Art. 30 – Promozione e divulgazione dei progetti

1. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.
2. Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.

Art. 31 – Responsabilità

1. L'Amministrazione regionale non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.
2. Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.
3. I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 32 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si farà riferimento alla normativa eurounitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 “*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*”;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, e sue successive modificazioni e

integrazioni;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”.

Art. 33 – Struttura competente e Responsabile del procedimento

1. Struttura regionale competente è la Struttura Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale dell’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, Jasmine Abram, e-mail: j.abram@regione.vda.it
3. Funzionario referente è Giorgio D’Andrea, e- mail: g.dandrea@regione.vda.it

Art. 34 – Modalità di ricorso

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del progetto o di non concessione del finanziamento dello stesso al Tribunale amministrativo regionale di Aosta.